



N. 31007

Sent. n. 95/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Vito TENORE

Presidente rel.

Walter BERRUTI

Giudice

Pia MANNI

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al

numero 31007 del registro di segreteria, nei confronti di:

SIT GROUP srl, con sede legale in Milano, Viale Regina Margherita n. 2

cod. fisc. e P.IVA 12274410963, pec sitgroupsrl@pec.it,

lg751.2025milano@pecliquidazionigiudiziali.it, in persona del Curatore dott.

Antonio Zito, nato a Ceglie Missapica (BR) il 18.05.1962, cod. fisc.

ZTINTN62E18C424N, domiciliato in Milano, Via delle Stelline n. 1, non

costituta;

viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19, 20 dicembre 1996, n. 639, 7 gennaio

2026 n.1, d.lgs. 26 agosto 2016 n.174.

sentite le parti costituite nell'udienza del 10 giugno 2026 (Procura rapp.ta dal

Sost.Proc.Gen. Francesca Selene Lupacchino, nessuno per la convenuta),

FATTO

1. Con atto di citazione del 12.12.2025 la Procura Regionale conveniva

innanzi a questa Sezione la Sit Group s.r.l. esponendo quanto segue:

	a) che, con nota prot. n. 4332/2025, il Sindaco, il Segretario Comunale e	
	il Responsabile dell'Area Edilizia Pubblica del comune di Assago avevano	
	trasmesso un esposto relativo all'avvenuto mancato riversamento di somme	
	di denaro da parte della società SIT Group s.r.l., affidataria dei servizi di	
	sbigliettamento, parcheggio, pulizia primaria e riscossione dei corrispettivi	
	da riversare al Comune per i parcheggi comunali ATM – C - D ed E, siti in	
	prossimità del Forum di Assago (doc. 1 Procura);	
	b) che dalla documentazione in atti e dall'escussione dei denunciati, era	
	emerso che con determinazione n. 430/2024 dell'area Edilizia Pubblica, poi	
	rettificata con determinazione n. 502/2024, il Comune aveva affidato alla SIT	
	Group i sopra menzionati servizi di sbigliettamento, parcheggio, pulizia	
	primaria e riscossione dei corrispettivi dei parcheggi per il periodo	
	01.10.2024 – 31.01.2025 (doc. 3, all.ti 1-2 Procura);	
	c) che, relativamente alle quattro aree di parcheggio (ATMC-D-E) site	
	nel territorio comunale, utilizzate sia da pendolari sia da utenti del forum, la	
	SIT Group era tenuta ad eseguire le seguenti prestazioni: <i>“apertura</i>	
	<i>cancelli/sbarre, posizionamento eventuale di transenne, incolonnamento</i>	
	<i>vetture, consegna del biglietto (fornito dall'Amministrazione Comunale),</i>	
	<i>indicazione per posizionamento autovettura, assistenza all'uscita del</i>	
	<i>parcheggio, materiale presa dei corrispettivi da rigirare all'amministrazione</i>	
	<i>comunale, chiusura e pulizia primaria dei RSU da raccogliere”</i> ; tali	
	prestazioni dovevano essere rese secondo le direttive del Comune (che	
	individuava giorni, orari, numero di personale addetto), a fronte di un	
	corrispettivo fisso determinato per tutta la durata del contratto; l'affidatario	
	era tenuto a <i>“provvedere immediatamente al versamento dei corrispettivi</i>	

	introitati mediante reversali o sistema pos (seconda pagina), il conseguente	
	ammanco (seconda pagina, riga verde) (doc. 3, all. 10 Procura);	
	<i>f)</i> che, a seguito di tale verifica incrociata effettuata dal Comune, era risultato	
	che l'importo complessivo introitato dalla Società e non integralmente	
	riversato al Comune era pari ad euro 421.344,88 e che, nonostante i numerosi	
	solleciti e le numerose diffide, l'importo risultava ad oggi non ancora	
	riversato;	
	<i>g)</i> che la Procura regionale, ravvisando un'ipotesi di responsabilità	
	amministrativa, aveva emesso invito a dedurre (doc. 7) ritualmente notificato	
	alla società SIT Group s.r.l., in persona del legale rappresentante (doc. 8	
	Procura), che non aveva presentato deduzioni difensive, né aveva chiesto	
	audizione ai sensi dell'art. 67 c.g.c. (d.lgs. n.174/2016);	
	<i>h)</i> che nelle more, con sentenza del Tribunale di Milano, II sez. civile, del	
	27.11.2025, era stata dichiarata l'apertura giudiziale della SIT Group quale	
	procedura principale di insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg. UE 848/2015	
	(doc. 9 Procura).	
	Tutto ciò premesso, la attrice Procura chiedeva la condanna della SIT	
	Group s.r.l. a titolo di dolo al pagamento a favore del Comune di Assago,	
	dell'importo di € 421.344,88, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.	
	2. Parte convenuta, ritualmente evocata, rimaneva contumace.	
	Partecipava all'udienza del 10.6.2026 il curatore Antonio Zito senza	
	depositare atti o memorie e dichiarando che il credito del Comune di Assago	
	era stato ammesso al passivo fallimentare.	
	Sempre all'udienza del 10.6.2026 partecipavano l'avv. Annibale Perrone e	
	l'avv. Eugenio Bono, nominati dal Comune di Assago difensori del Comune	

	per “partecipare alle udienze” di questo giudizio (v. procura in atti), ma	
	nessuno dei due legali depositava memoria di costituzione.	
	3. All’udienza del 10.6.2026, sentito il relatore e le parti ritualmente	
	costituite, la causa veniva trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Va preliminarmente statuita la contumacia della convenuta SIT Group	
	s.r.l., ritualmente evocata e non costituitasi, avendo il curatore partecipato “di	
	fatto” all’udienza del 10.6.2026 senza rituale costituzione.	
	Parimenti è processualmente irrilevante la partecipazione all’udienza del	
	10.6.2026 dell’avv. Annibale Perrone e dell’avv. Eugenio Bono, nominati dal	
	Comune di Assago difensore del Comune per “partecipare alle udienze” di	
	questo giudizio (v. procura in atti), in quanto nessuno dei due legali ha	
	depositato memoria di costituzione. Il semplice conferimento dell’incarico da	
	parte del Comune danneggiato tramite procura, se non seguito dalla	
	costituzione in giudizio nei termini, non produce infatti alcun effetto	
	processuale.	
	2. La vicenda <i>sub iudice</i> , alquanto piana e lineare nel suo sviluppo,	
	attiene al danno erariale cagionato al Comune di Assago dalla convenuta	
	società SIT Group s.r.l., affidataria dei servizi di sbigliettamento, parcheggio,	
	pulizia primaria e riscossione dei corrispettivi da riversare al Comune per i	
	parcheggi comunali ATM – C - D ed E, siti in prossimità del Forum di Assago	
	per il periodo 01.10.2024 – 31.01.2025.	
	Le condotte contestate e sopra narrate sono di documentata e plastica	
	evidenza sulla scorta della documentazione prodotta dalla Procura	
	menzionata nella parte in fatto e non contestata dalla convenuta, la cui scelta	
	5	

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lombardia, definitivamente

pronunciando, previa declaratoria di contumacia della convenuta,

CONDANNA la SIT GROUP srl, con sede legale in Milano, Viale Regina

Margherita n. 2 cod. fisc. e P.IVA 12274410963, al pagamento a favore del

Comune di Assago della somma di euro 421.344,88, oltre rivalutazione dalla

data del pagamento ad oggi e sulla somma così rivalutata interessi legali dal

deposito della sentenza al saldo effettivo.

Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in

complessivi euro 74,47 (settantaquattro/47).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026.

Il Presidente rel.est.

Vito Tenore

Firmato digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15/06/2026

Il Direttore di Segreteria

Salvatore Carvelli

Firmato digitalmente